

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede referente Pag. . 1

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

SABATO 24 LUGLIO 1971, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo: il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Taviani; e il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Di Vagno.

Disegno e proposte di legge:

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (3550);

Scianatico ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (2896);

Colajanni ed altri: Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (2950);

Capua e Bozzi: Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti (2997);

Scotti ed altri: Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno (3279).

La Commissione, dopo aver scelto come testo base il disegno di legge n. 3550, affronta l'esame degli articoli del disegno di legge medesimo.

Il deputato Colajanni illustra un gruppo di emendamenti all'articolo 1 (che riproducono proposte di modifica già presentate all'altro ramo del Parlamento) del seguente tenore:

A) *Premettere all'articolo 1 il seguente articolo:*

« Nella determinazione degli orientamenti relativi agli investimenti e ai consumi individuali e sociali, il programma economico nazionale valuta le esigenze specifiche concernenti lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno. A tale scopo, il programma economico nazionale fissa per ogni quinquennio per lo sviluppo delle regioni meridionali:

gli obiettivi di occupazione;

gli orientamenti della politica agricola per quanto riguarda, in particolare, le conversioni culturali, lo sviluppo dell'associazionismo contadino, l'avvio al superamento dei

contratti agrari e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

i programmi di sviluppo industriale con la indicazione dei programmi di investimento delle partecipazioni statali per regione e per settore;

la politica del credito;

il volume degli investimenti produttivi e sociali pubblici e privati da attuare ».

B) *Sopprimere il secondo comma.*

C) *Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

« È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica la Commissione per il mezzogiorno formata dai rappresentanti dei consigli regionali del Mezzogiorno, ivi compresi i rappresentanti delle minoranze, nelle seguenti proporzioni: Sicilia, Campania, Puglia, quattro rappresentanti per ciascuna regione; Sardegna, Abruzzo, Calabria, tre rappresentanti per ciascuna regione; Basilicata e Molise, due rappresentanti per ciascuna regione.

La Commissione elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario ».

D) *Aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

« La Commissione per il Mezzogiorno procede sulla base delle determinazioni delle singole Regioni all'esame delle proposte di programma economico nazionale ed avanza al Parlamento osservazioni e proposte al riguardo, procede al coordinamento tra il programma di spesa delle amministrazioni dello Stato ed i programmi regionali ed avanza proposte in tal senso al Parlamento e alle regioni; esamina i programmi di investimento delle Partecipazioni statali e degli enti pubblici economici ed esprime il proprio parere sui criteri di concessione degli incentivi e delle agevolazioni tributarie, sull'ammontare dei tassi per il credito agevolato.

Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le regioni, le imprese pubbliche o private sono tenute ad accogliere le richieste della Commissione circa gli elementi e le documentazioni necessarie sulla realizzazione dei piani ».

Dopo che il relatore Isgrò e il Ministro Taviani si sono dichiarati contrari a tutti gli emendamenti Colajanni, la Commissione respinge gli emendamenti stessi ed approva lo articolo 1, senza modifiche. nel testo trasmesso dal Senato.

Pure senza modifiche sono approvati gli articoli 2 e 3 ai quali non risultano presentati emendamenti.

La Commissione affronta, quindi, un'ampia discussione sulla portata dell'articolo 4 e su un gruppo di emendamenti allo stesso articolo, proposti dal deputato Colajanni e così formulati:

ART. 4.

A) *Sostituire il quinto comma con i seguenti:*

Al finanziamento degli interventi di cui al primo comma nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni della Sicilia e della Sardegna si provvede con apposito fondo, il cui ammontare per il quinquennio 1972-76 è fissato in lire 2.200 miliardi. Il 50 per cento del fondo di cui al precedente comma è riservato all'attuazione degli interventi diretti alla depurazione smaltimento delle acque, all'approvvigionamento idrico, all'irrigazione e alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e pastorizia.

Il 5 per cento del fondo è riservato per la concessione di contributi alle imprese artigiane.

Il fondo è ripartito fra le regioni di cui alla presente legge sulla base dei criteri fissati dal quinto comma, lettere A), B), C), a), b) e sesto comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la ripartizione del fondo comune.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni e da calcolarsi annualmente in un quinto della somma prevista complessivamente per il quinquennio 1972-76 il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati intestati a ciascuna Regione.

B) *In via subordinata, aggiungere al quinto comma il seguente:*

« Per gli anni 1972 e 1973 l'assegnazione è fissata nella misura di lire 150 miliardi per ciascun anno. La ripartizione di detta assegnazione tra le regioni avviene sulla base dei criteri fissati dal quinto comma, lettera A), B), C) a) e b) e sesto comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per la ripartizione del fondo comune ».

C) *Aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

« Con il trasferimento alle regioni dei compiti di intervento straordinario, sono abrogate le disposizioni relative alla sfera territoriale di applicazione contenute nell'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quan-

to si riferisce al Lazio, alle Marche e alla Toscana. Per assicurare lo sviluppo equilibrato delle Regioni di cui al comma precedente, secondo le previsioni dei rispettivi programmi regionali di sviluppo, in attesa dell'entrata in funzione dei finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono assegnati alle Regioni di cui al precedente comma, a titolo di contributo speciale, dei finanziamenti nella misura di: 15 per cento per la Regione Lazio, 5 per cento per la Regione Marche, 1 per cento per la Regione Toscana di tutti gli stanziamenti disposti dalla presente legge ».

Il deputato Di Lisa, dopo essersi dichiarato contrario a tali emendamenti, critica la dizione troppo generica contenuta nel sesto comma dell'articolo 4.

Il deputato La Loggia, intervenendo a sua volta sull'articolo 4, ritiene che debba esserne precisata la portata in relazione all'esigenza di assicurare il reperimento dei maggiori mezzi finanziari occorrenti alle regioni per far fronte ai nuovi compiti loro affidati, mediante un'adeguata determinazione dell'ammontare del fondo e delle assegnazioni di cui agli articoli 9 e 18 della legge finanziaria regionale e al quinto comma dell'articolo 4 della presente legge.

Il Ministro Taviani assicura al deputato Di Lisa che il sesto comma dell'articolo 4 va inteso nel senso che le regioni comprese nella area di intervento della Cassa partecipano del fondo di cui al quinto comma dell'articolo stesso nella proporzione in cui le parti del loro territorio rientrano nell'area di attività della Cassa. Il Ministro precisa di essere consapevole che problemi possono sorgere per lo sviluppo delle zone immediatamente limitrofe a quelle di intervento della Cassa medesima nel Centro-Nord, ma ritiene che la questione si debba risolvere procurando di realizzare, ad opera dello Stato, un'adeguata ripartizione dei fondi disponibili tra le varie regioni, secondo una ben definita politica del territorio. Il Ministro inoltre dichiara di condividere l'avviso per cui, dovendosi mantenere fermo il principio di limitare l'intervento straordi-

nario della Cassa ai progetti speciali, affidando alle regioni le opere minori, sorgerà l'esigenza di reperire nell'ambito del bilancio i fondi da assegnare alle regioni stesse per metterle in grado di assolvere i nuovi compiti loro attribuiti. Il Ministro invita quindi il deputato Colajanni, che vi aderisce, a non insistere sui suoi emendamenti.

La Commissione approva, successivamente, l'articolo 4, senza modifiche, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 5, il deputato Colajanni presenta ed illustra due emendamenti rispettivamente intesi, il primo a sopprimere, al primo comma, le parole « fino al 31 dicembre 1973 », il secondo a sopprimere l'ultimo comma. Dopo interventi dei deputati Mazzarrino Antonio Franco e Di Lisa e dopo che il Sottosegretario Di Vagno (con il quale concorda il relatore Isgrò) ha espresso contrario avviso del Governo sugli emendamenti, perché pleonastici, la Commissione non approva gli emendamenti soppressivi del deputato Colajanni ed approva, invece, l'articolo 5, senza modifiche, nel testo trasmesso dal Senato.

Successivamente, dopo interventi dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli, Di Lisa e Colajanni, del relatore Isgrò, del Sottosegretario Di Vagno e del Ministro Taviani, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del disegno di legge, nel testo approvato dal Senato.

Su proposta del Presidente Tremelloni, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Isgrò di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente Tremelloni si riserva di nominare il Comitato dei Nove, ed informa la Commissione che il deputato Delfino si è riservato di presentare una relazione di minoranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 13.